

Pubblicato il 17/03/2017

N. 01139/2017 REG.PROV.CAU.

N. 00955/2017 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello n. 955 del 2017, proposto da:

*****, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele De Paola, Carlo Rienzi, Gino Giuliano, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Rienzi in Roma, viale delle Milizie, 9;

*****^{*****}, Codacons, Articolo 32, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Rienzi, Gino Giuliano, con domicilio eletto presso lo studio Codacons Ufficio Legale Nazionale in Roma, viale Giuseppe Mazzini 73;

contro

Inail in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Rossi con domicilio eletto presso il suo studio in Roma via IV Novembre 144;

Ministero della Salute in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e

difeso per legge dall'Avvocatura Gen.le dello Stato, domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12;

nei confronti di

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen. le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Presidenza del Consiglio dei Ministri non costituita in giudizio;
Tribunale del Malato Sez. di Potenza Picena non costituita in giudizio;
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi Dip. Diag. Sod non costituita in giudizio;

Cnr Istituto Farmacologia Translazionale non costituita in giudizio;

Cnr Istituto di Genetica Molecolare non costituita in giudizio;

Enea non costituito in giudizio;

Istituto Ramazzini non costituito in giudizio;

Università della Tuscia non costituita in giudizio;

World Foundation Aids Resarchi And Prevention non costituito in giudizio;

per la riforma dell' ordinanza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, sezione III quater, n. 7646/2016, con cui è stata respinta la domanda cautelare relativa al ricorso per motivi aggiunti proposto dagli attuali appellanti in ordine all'erogazione del finanziamento relativo al progetto di ricerca RF 2900 –

150442

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Inail, del Ministero della Salute, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2017 il Cons. Francesco Bellomo e uditi per le parti gli avvocati Gino Giuliano, Carlo Rienzi, Letizia Crippa su delega di Andrea Rossi e l'avvocato dello Stato Daniela Giacobbe;

Ritenuto che:

- il *thema decidendum* attiene ai seguenti atti:

a) nota prot. DGRIC4flba120161 del 26.09.16, con la quale il Ministero della salute, nel dichiarare di accogliere la proposta transattiva formulata dal prof. Giuliani, ha subordinato l'accoglimento della richiesta di proroga della ricerca RF 2900 – 150442 ad un comportamento sostanziale e processuale dell'INAIL;

b) nota n. 6175 del 25/10/2016 con la quale l'INAIL ha richiesto la rendicontazione delle spese sostenute, stante la comunicata volontà del Ministero di porre fine alla ricerca e ripetere le somme;

c) nota del Ministero prot. 4447 del 20/10/2016 comunicata dall'INAIL;

- in sostanza gli appellanti contestano sia il diniego opposto alla richiesta di proroga della durata del progetto di ricerca, sia i provvedimenti di immediato recupero dei fondi già erogati per la ricerca medesima;

- rispetto all'impugnazione di tali atti il giudice di primo grado, pur avendo richiamato l'intera massima di Cass. sez. un. ord. n. 1776/2013, ha evidentemente ritenuto applicabile il principio secondo cui *«qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si*

fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione»;

- indiscutibilmente la controversia appartiene alla fase esecutiva, tuttavia gli appellanti deducono che il potere di proroga di cui all'art. 9 della Convenzione stipulata tra il Ministero della salute e l'INAIL conferisca all'Amministrazione un potere discrezionale, il cui cattivo esercizio è contestato con il ricorso in esame;
- ancorché i poteri amministrativi nella fase esecutiva di rapporti patrimoniali nascenti da provvedimento hanno natura privatistica allorquando trovino fondamento nell'inadempimento di obblighi della controparte, l'assenza nella Convenzione di indici cui ancorare il potere di proroga depone nel senso che la parte pubblica sia chiamata a compiere una valutazione comparativa degli interessi in gioco, che costituisce tipica espressione di discrezionalità amministrativa;
- ciò, unitamente agli altri argomenti spesi dall'appellante, suscettibili di approfondimento nel merito, giustifica la riforma dell'ordinanza appellata, alla luce del pregiudizio grave e irreparabile che deriva dall'atto impugnato, già individuato nel decreto monocratico di accoglimento dell'appello cautelare;
- l'appello è accolto, ai fini della prosecuzione della ricerca (che comunque dovrà essere valutata dall'Amministrazione, in sede di rinnovato esercizio del potere di concessione della proroga), ma la natura delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, accoglie l'appello e, per l'effetto, accoglie la domanda proposta in primo grado nei sensi di cui in motivazione.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Francesco Bellomo, Consigliere, Estensore

Giulio Veltri, Consigliere

Sergio Fina, Consigliere

Oswald Leitner, Consigliere

L'ESTENSORE
Francesco Bellomo

IL PRESIDENTE
Lanfranco Balucani

IL SEGRETARIO